

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
750 LAVORATORI INTERINALI AI SENSI DEL D.LGS. 10
SETTEMBRE 2003, N. 276 E S.M.I.

*Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054239 fax +390659054240*

*C.F. 80078750587
P.IVA 02121151001*

INDICE

1.	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	2
2.	DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE	2
3.	PERIODO DI PROVA.....	2
4.	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ED OPZIONI	2
5.	RESPONSABILE SALUTE E SICUREZZA	3
6.	REFERENTE DELL'APPALTO	3
7.	TARIFFA E CORRISPETTIVO	3
8.	PAGAMENTI	4
9.	SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	5
10.	RESPONSABILITA' CIVILE DELL'UTILIZZATORE.....	5
11.	DANNI ARRECATI DAL PRESTATORE ALL'UTILIZZATORE	5
12.	ASSENZE DEI PRESTATORI	5
13.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	6
14.	INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	6
15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
16.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
17.	FORO COMPETENTE.....	7
18.	NORME FINALI	8

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di lavoro temporaneo di n. 750 lavoratori per 4 ore giornaliere per tre mesi, da assegnare presso le Strutture territoriali dell'INPS.

I lavoratori temporanei, in possesso di diploma di scuola media superiore e di conoscenza del programma Microsoft Office, saranno adibiti alla mansione di "Addetto all'acquisizione dei dati ed ai sistemi di archiviazione", con inquadramento e retribuzione base pari a quella corrispondente al livello B1 del CCNL per il personale degli Enti Pubblici non economici e, quindi, non oggetto di ribasso.

L'orario ordinario di lavoro sarà di 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giornate lavorative dal lunedì al venerdì).

Il trattamento economico corrisponde a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata per diritto dall'INPS.

La contribuzione previdenziale è quella dettata dall'articolo 25 Dlgs. 276/2003.

L'INPS procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di lavoro temporaneo. L'Agenzia per il lavoro aggiudicataria dovrà fornire, entro cinque giorni lavorativi, il personale richiesto.

2. DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione di lavoro avrà durata di tre mesi, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio all'Agenzia per il lavoro aggiudicataria.

3. PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova è quella prevista dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione.

Il Fornitore assume il ruolo di referente unico nei confronti dell'INPS per la pluralità di attività che compongono il servizio oggetto della gara.

4. AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ED OPZIONI

L'INPS si riserva di richiedere personale aggiuntivo rispetto a quello previsto all'articolo 1 del presente Capitolato speciale di appalto (CSA), compatibilmente con il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e del valore del presente appalto.

Le richieste di personale aggiuntivo devono intendersi le richieste di personale che andrà ad aggiungersi agli addetti già in servizio, restando escluse le richieste di sostituzione di cui al successivo articolo 11 del presente CSA, sostituzioni che in ogni caso dovranno essere effettuate secondo le modalità del citato articolo.

La richiesta dovrà essere adempiuta entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.

La ritardata fornitura di personale aggiuntivo richiesto darà origine ad una penale pari ad €. 200,00, per ogni giorno di ritardo dalla richiesta.

Per fronteggiare situazioni caratterizzate dalla straordinarietà del numero di prestazioni da assicurare istituzionalmente con particolare riferimento alle aree di intervento in materia di agricoltura, prestazioni a sostegno del reddito, contenzioso, recupero crediti, invalidi civili e soggetto contribuente, l'INPS potrà richiedere quale servizio complementare l'impiego del personale somministrato nella giornata del sabato.

A tal riguardo, si fornisce di seguito il riferimento economico per il costo del lavoratore da sostenere:

- Paga oraria per lavoro straordinario per qualifica e posizione economica B1: €. 12,12 (straordinario diurno).

L'affidamento del servizio complementare sarà disciplinato ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

5. RESPONSABILE SALUTE E SICUREZZA

I nominativi dei responsabili aziendali per la sicurezza sul lavoro per ciascuna Sede di servizio, saranno portati a conoscenza dell'Agenzia per il lavoro aggiudicataria al momento della stipulazione del contratto.

6. REFERENTE DELL'APPALTO

L'Agenzia fornitrice del servizio dovrà entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva comunicare il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio.

Detto responsabile, incaricato ad agire per conto dell'Agenzia, si interfacerà con le Strutture centrali di gestione e supervisione del contratto per gli aspetti organizzativi del servizio e degli adempimenti necessari alla valutazione della conformità del servizio reso.

7. TARIFFA E CORRISPETTIVO

Per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoratori temporanei, l'INPS si obbliga a corrispondere all'Agenzia per il lavoro aggiudicataria la tariffa oraria offerta in sede di gara.

La tariffa oraria aggiudicata - pari a quella corrispondente al livello B1 del CCNL per il personale degli Enti Pubblici non economici e, quindi, non oggetto di ribasso - è composta dal costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato più il corrispettivo di agenzia.

La tariffa oraria aggiudicata deve intendersi onnicomprensiva, fissa ed invariabile, per tutta la durata del contatto indipendentemente da qualunque eventualità, fermo restando l'adeguamento conseguente al rinnovo contrattuale del comparto Enti pubblici non economici.

In relazione a quanto sopra, la tariffa oraria, limitatamente al costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato, sarà adeguata proporzionalmente, in funzione degli incrementi di costo eventuali che si venissero a determinare successivamente alla stipula del contratto, in conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale ed aziendale, corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore e dovuti al lavoratore somministrato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, saranno contabilizzati e addebitati a parte eventuali costi, a carico dell'INPS quale Amministrazione utilizzatrice, relativi a:

- a) visite mediche d'idoneità e periodiche;
- b) festività previste dalla legge e/o dal CCNL applicato verranno fatturate nel mese di competenza con il corrispettivo previsto per le ore ordinarie.

8. PAGAMENTI

L'INPS si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto spettante all'Agenzia per il lavoro aggiudicatario, **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio pagatore, mediante bonifico bancario come da istituto di credito indicato in fattura, subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva della Agenzia e previa detrazione di eventuali crediti dell'Istituto derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la fattura dovrà essere emessa da parte della Agenzia per il lavoro capogruppo.

Ai fini del computo delle ore effettuate da fatturare e di tutti gli altri eventuali istituti previsti, l'INPS controfirmerà il foglio presenze in dotazione al lavoratore somministrato.

Il foglio presenze deve essere trasmesso entro le ore 12 del giorno successivo alla fine del contratto di lavoro dei prestatori di lavoro somministrati o entro le ore 12 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'attività lavorativa prestata.

La rilevazione delle presenze giornaliere sarà effettuata mediante firma del lavoratore su prospetti mensili, controfirmati dall'utilizzatore.

Nell'ipotesi di errata fatturazione l'Istituto provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia per l'eventuale emissione di nota di credito o in alternativa per fornire gli opportuni chiarimenti.

Qualora nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della contestazione non dovessero pervenire i dovuti chiarimenti, l'INPS provvederà al pagamento della parte effettivamente dovuta.

9. SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'INPS dichiara di essere in regola con la normativa antinfortunistica vigente e di aver adottato tutte le cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta a favore dei lavoratori somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti e dai CCNL anche nel loro divenire.

Data la natura dell'attività oggetto dell'appalto, ed in particolare delle mansioni cui verranno adibiti i lavoratori interinali pressoché assimilabile a quella dei dipendenti dell'Istituto, la Stazione appaltante ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti.

10. RESPONSABILITA' CIVILE DELL'UTILIZZATORE

L'INPS sarà civilmente responsabile, nei confronti del prestatore di lavoro somministrato e/o di terzi, di tutti i danni alle persone e/o alle cose che dovessero verificarsi in occasione della somministrazione di lavoro.

11. DANNI ARRECATI DAL PRESTATORE ALL'UTILIZZATORE

L'Agenzia per il lavoro aggiudicataria risponde dei danni arrecati all'INPS dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni, nei limiti delle polizze assicurative stipulate dallo stesso e solo in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza a seguito di procedimento disciplinare.

12. ASSENZE DEI PRESTATORI

L'Agenzia per il lavoro aggiudicataria è tenuta alla sostituzione di prestatori di lavoro somministrati assenti per malattia, infortunio, per fatto e colpa degli stessi o di terzi ed a seguito di provvedimento disciplinare di sospensione o licenziamento adottato su iniziativa dell'INPS.

L'assenza deve essere comunicata, per iscritto a mezzo fax, dalla Sede INPS presso la quale il prestatore di lavoro somministrato svolge l'attività lavorativa il giorno stesso dell'assenza alla filiale dell'Agenzia per il lavoro aggiudicataria competente per territorio.

La sostituzione dovrà avvenire il giorno successivo a quello dell'assenza; in caso di inadempimento per ciascun lavoratore e per ciascun giorno lavorativo si applica la penale di € 200,00.

13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia per il lavoro aggiudicataria come previsto dall'art. 23 comma 7 del DLgs. 276/2003. L'INPS dovrà quindi tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione. L'Agenzia per il lavoro aggiudicataria porterà a conoscenza dell'INPS tutte le comunicazioni del lavoratore perché l'Istituto possa indicare se e quali provvedimenti disciplinari intende siano adottati.

14. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore, l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria dovrà sostituire il lavoratore. Nel caso in cui l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria non provvedesse alla sostituzione del lavoratore il primo giorno successivo all'assenza, si applicherà la penale di € 200,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno lavorativo.

Qualora l'INPS non accettasse la sostituzione del lavoratore, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, limitatamente alla specifica unità lavorativa in questione, si intenderà risolto.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Agenzia l'INPS avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di tre inadempimenti notificati per iscritto della seguente tipologia:

- omessa sostituzione del lavoratore nei casi previsti dal presente capitolato;
- mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- persistenza nelle inadempienze contrattuali consistenti nella non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori temporanei.

l'INPS inoltre si riserva la medesima facoltà anche nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte dell'Agenzia, dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio, quali il fallimento, concordato preventivo, o altro requisito richiesto ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara;
- b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;
- c) ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) applicazione di penalità superiori al 10% del valore contrattuale;

16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui sopra si applica anche a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Agenzia garantisce la massima sicurezza e la salvaguardia dei dati elaborati nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti. In particolare garantisce che essi non vengano illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, alterati, danneggiati o distrutti.

A tal fine, l'Agenzia dovrà a sue spese adottare tutte le misure necessarie od anche semplicemente opportune al fine di proteggere e salvaguardare non solo le informazioni ed i dati elaborati, ma anche i supporti cartacei e magnetici utilizzati e prodotti.

La responsabilità dell'Agenzia è estesa oltre che, ovviamente, al fatto dei propri dipendenti ed incaricati, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti collaboratori e consulenti di questi ultimi, anche a quanto possa essere imputato al fatto di terzi, al caso fortuito ed alla forza maggiore. A quest'ultimo proposito l'Agenzia garantisce che le misure di salvaguardia adottate saranno comunque adeguate e sufficienti.

L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempienza e l'Istituto avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

17. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente fornitura, in deroga alla disciplina ordinaria, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

18. NORME FINALI

Quanto non previsto dal presente capitolato è disciplinato dalle vigenti norme in materia del Codice Civile.